

Durata degli appalti in presenza di contenzioso

generale, la durata dei lavori negli appalti con la presenza di contenzioso è mediamente superiore dell'11% rispetto alla totalità degli appalti ultimati in ritardo (con contenzioso e senza) .

Tabella 2 - scostamento della durata dei lavori in presenza di contenzioso

| Classe di importo            | Appalti con contenzioso |                | Appalti con ritardo di esecuzione |                |
|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
|                              | Scostamento %           | Numero appalti | Scostamento %                     | Numero appalti |
| >= 150.000 € < 500.000 €     | 106,8                   | 785            | 89,7                              | 17.469         |
| >= 500.000 € < 1.000.000 €   | 103,0                   | 439            | 76,3                              | 4.101          |
| >= 1.000.000 € < 5.000.000 € | 87,7                    | 587            | 69,6                              | 2.272          |
| >= 5.000.000 €               | 57,4                    | 129            | 54,4                              | 124            |
| Totale                       | 96,8                    | 1.940          | 85,4                              | 23.959         |

Contenzioso e rescissioni contrattuali

Le rescissioni contrattuali rilevate nella banca dati dell'Osservatorio sono riportate nella *Tabella 3*. Nella stessa tabella sono riportate le rescissioni contrattuali in presenza di contenzioso. Dalla tabella si desume che le rescissioni contrattuali dovute al contenzioso sono circa quattro volte superiori di tutte le rescissioni (con contenzioso e non). Si osserva che le rescissioni contrattuali comportano un blocco dei cantieri fino al riappalto delle opere. I 144 casi riportati nella tabella 3 sottostante possono considerarsi sicuramente fattispecie di appalti in cui si è verificato un blocco dei lavori conseguenti al contenzioso.

Tabella 3 - Rescissioni contrattuali

|  | Numero Rescissioni | Totale | % Rescissioni |
|--|--------------------|--------|---------------|
| Rescissioni in presenza di contenzioso | 144,0              | 2791   | 5,16          |
| Rescissioni totali registrate in BD    | 937,0              | 67950  | 1,38          |

Nella *Tabella 4* è riportato il numero di contenziosi per Regione. Dai dati della tabella si osserva una elevata incidenza, molto superiore alla media, del contenzioso in Valle d'Aosta, Liguria, Abruzzo, Puglia e Calabria.

**Contenzioso  
suddiviso per  
regione**

*Tabella 4 - Contenzioso suddiviso per regione*

| Regione               | Lavori conclusi presenti in BD Appalti aggiudicati a partire dall'anno 2000 | Contenzioso definito | Contenzioso non definito | Totale Contenzioso | Incidenza Contenzioso Definito % | Incidenza percentuale Contenzioso non definito | Incidenza totale % |
|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| Piemonte              | 6.466   | 14                   | 41                       | 55                 | 0,22                             | 0,63   | 0,85               |
| Valle d'Aosta         | 1.265   | 42                   | 53                       | 95                 | 3,32                             | 4,19   | 7,51               |
| Lombardia             | 11.371  | 183                  | 217                      | 400                | 1,61                             | 1,91   | 3,52               |
| Trentino-Alto Adige   | 3.691   | 67                   | 46                       | 113                | 1,82                             | 1,25   | 3,06               |
| Veneto                | 3.467   | 62                   | 71                       | 133                | 1,79                             | 2,05   | 3,84               |
| Friuli-Venezia Giulia | 3.648   | 53                   | 90                       | 143                | 1,45                             | 2,47   | 3,92               |
| Liguria               | 2.260   | 56                   | 76                       | 132                | 2,48                             | 3,36   | 5,84               |
| Emilia-Romagna        | 5.039   | 95                   | 84                       | 179                | 1,89                             | 1,67   | 3,55               |
| Toscana               | 4.929   | 68                   | 114                      | 182                | 1,38                             | 2,31   | 3,69               |
| Umbria                | 1.849   | 26                   | 45                       | 71                 | 1,41                             | 2,43   | 3,84               |
| Marche                | 3.027   | 76                   | 64                       | 140                | 2,51                             | 2,11   | 4,63               |
| Lazio                 | 3.394   | 38                   | 99                       | 137                | 1,12                             | 2,92   | 4,04               |
| Abruzzo               | 1.578   | 26                   | 61                       | 87                 | 1,65                             | 3,87   | 5,51               |
| Molise                | 502   | 4                    | 16                       | 20                 | 0,80                             | 3,19   | 3,98               |
| Campania              | 2.289   | 28                   | 49                       | 77                 | 1,22                             | 2,14   | 3,36               |
| Puglia                | 2.628   | 45                   | 111                      | 156                | 1,71                             | 4,22   | 5,94               |
| Basilicata            | 204   | 3                    | 4                        | 7                  | 1,47                             | 1,96   | 3,43               |
| Calabria              | 1.093   | 11                   | 61                       | 72                 | 1,01                             | 5,58   | 6,59               |
| Sicilia               | 2.542   | 41                   | 69                       | 110                | 1,61                             | 2,71   | 4,33               |
| Sardegna              | 3.095   | 71                   | 81                       | 152                | 2,29                             | 2,62   | 4,91               |
| <b>Italia</b>         | <b>64.337</b>   | <b>1.009</b>         | <b>1.452</b>             | <b>2.461</b>       | <b>1,57</b>                      | <b>2,26</b>                                    | <b>3,83</b>        |

Contenzioso  
suddiviso per  
tipologia di  
stazione  
appaltante e  
per tipologia  
di opera

Nella Tabella 5, invece, è riportato il numero di contenziosi per tipologia di stazione appaltante. L'incidenza maggiore si rileva negli appalti dell'ANAS, per una percentuale quasi 4 volte superiore alla media, negli appalti degli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, negli appalti dei concessionari di lavori pubblici e negli appalti dei soggetti operanti nel settore ferroviario.

Tabella 5 - Contenzioso suddiviso per tipologia di stazione appaltante

| Stazione Appaltante   | lavori conclusi | Contenzioso definito | Contenzioso non definito | Totale       | Incidenza del contenzioso definito % | Incidenza del contenzioso non definito % | Incidenza totale % |
|---|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo   | 3291            | 27                   | 61                       | 88           | 0,82                                 | 1,85                                     | 2,67               |
| Enti pubblici ed altri organismi di diritto pubblico; aziende speciali  | 4126            | 97                   | 96                       | 193          | 2,35                                 | 2,33                                     | 4,68               |
| Istituti autonomi case popolari   | 1830            | 40                   | 71                       | 111          | 2,19                                 | 3,88                                     | 6,07               |
| Regioni e comunità montane  | 2618            | 27                   | 40                       | 67           | 1,03                                 | 1,53                                     | 2,56               |
| Province  | 8747            | 97                   | 112                      | 209          | 1,11                                 | 1,28                                     | 2,39               |
| Comuni  | 32612           | 510                  | 465                      | 975          | 1,56                                 | 1,43                                     | 2,99               |
| Aziende del servizio sanitario nazionale  | 2016            | 43                   | 49                       | 92           | 2,13                                 | 2,43                                     | 4,56               |
| Anas  | 3467            | 40                   | 421                      | 461          | 1,15                                 | 12,14                                    | 13,30              |
| Concessionari ed imprese di gestione reti ed infrastrutture, di servizi pubblici; settori esclusi; soggetti privati | 3809            | 108                  | 104                      | 212          | 2,84                                 | 2,73                                     | 5,57               |
| Ferrovie  | 596             | 8                    | 22                       | 30           | 1,34                                 | 3,69                                     | 5,03               |
| Poste s.p.a.  | 857             | 4                    | 6                        | 10           | 0,47                                 | 0,70                                     | 1,17               |
| n.c.  | 416             | 8                    | 6                        | 14           | 1,92                                 | 1,44                                     | 3,37               |
| <b>Totale</b>   | <b>64.385</b>   | <b>1.009</b>         | <b>1.453</b>             | <b>2.462</b> | <b>1,57</b>                          | <b>2,26</b>                              | <b>3,83</b>        |

Tabella 6 - Contenzioso suddiviso per categoria d'opera

| Categoria d'opera   | Lavori conclusi | Contenzioso definito | Contenzioso Non definito | Totale       | Incidenza Contenzioso definito % | Incidenza Contenzioso non definite % | Incidenza totale % |
|---|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Strade  | 20.914          | 246                  | 635                      | 881          | 1,18                             | 3,04                                 | 4,21               |
| Ferrovie  | 648             | 12                   | 26                       | 38           | 1,85                             | 4,01                                 | 5,86               |
| Altre infrastrutture di trasporto                                       | 1.168           | 31                   | 47                       | 78           | 2,65                             | 4,02                                 | 6,68               |
| Opere di protezione dell'ambiente, di difesa del suolo, risorse idriche | 7.952           | 100                  | 109                      | 209          | 1,26                             | 1,37                                 | 2,63               |
| Opere di urbanizzazione ed altro  | 4.334           | 60                   | 47                       | 107          | 1,38                             | 1,08                                 | 2,47               |
| Infrastrutture del settore energetico                                   | 486             | 9                    | 8                        | 17           | 1,85                             | 1,65                                 | 3,50               |
| Telecomunicazioni e tecnologie informatiche                             | 142             | 2                    | 0                        | 2            | 1,41                             | 0,00                                 | 1,41               |
| Infrastrutture per l'agricoltura e la pesca                             | 504             | 8                    | 17                       | 25           | 1,59                             | 3,37                                 | 4,96               |
| Infrastrutture per attività industriali, artigianato, commercio, annona | 908             | 21                   | 21                       | 42           | 2,31                             | 2,31                                 | 4,63               |
| Edilizia sociale e scolastica   | 8.392           | 181                  | 168                      | 349          | 2,16                             | 2,00                                 | 4,16               |
| Edilizia abitativa  | 2.263           | 47                   | 76                       | 123          | 2,08                             | 3,36                                 | 5,44               |
| Beni culturali  | 2.848           | 42                   | 33                       | 75           | 1,47                             | 1,16                                 | 2,63               |
| Sport, spettacolo, turismo  | 3.383           | 80                   | 70                       | 150          | 2,36                             | 2,07                                 | 4,43               |
| Edilizia sanitaria  | 2.205           | 48                   | 56                       | 104          | 2,18                             | 2,54                                 | 4,72               |
| Altra edilizia pubblica   | 7.221           | 104                  | 121                      | 225          | 1,44                             | 1,68                                 | 3,12               |
| Altre infrastrutture pubbliche  | 787             | 14                   | 16                       | 30           | 1,78                             | 2,03                                 | 3,81               |
| n.c.  | 230             | 4                    | 3                        | 7            | 1,74                             | 1,30                                 | 3,04               |
| <b>Totale</b>   | <b>64.385</b>   | <b>1.009</b>         | <b>1.453</b>             | <b>2.462</b> | <b>1,57</b>                      | <b>2,26</b>                          | <b>3,83</b>        |

Nella *tabella 6*, infine, è riportato il numero di contenziosi per categoria d'opera. L'incidenza maggiore si rileva nelle infrastrutture di trasporti e nelle opere ferroviarie.

**Oggetti  
ricorrenti nel  
contenzioso  
arbitrale e  
soggetti  
soccombenti**

Nel 2005 l'Autorità ha effettuato una indagine sul contenzioso definito per via arbitrale. L'analisi di 196 lodi arbitrali, su un totale di 400, depositati presso la Camera Arbitrale, con riferimento agli anni 2002-2003-2004, ha consentito di elaborare le seguenti tabelle sugli oggetti più ricorrenti, sui soggetti soccombenti, sulle somme di condanna e sull'incremento dei costi degli appalti.

*Tabella 7 - Oggetti degli arbitrati, suddivisi per argomenti omogenei (occorre tenere presente che ciascun arbitrato contiene più richieste).*

| Oggetto                                 | Numero |
|---|--------|
| Andamento Anomalo dei lavori            | 73     |
| Carenza/Errore Progettuale              | 24     |
| Danni Subiti                            | 130    |
| Errata Applicazione Penale              | 41     |
| Errata valutazione Nuovi Prezzi         | 30     |
| Lavori oltre i tempi contrattuali       | 37     |
| Mancata/Errata Contabilizzazione Lavori | 131    |
| Ordini Sevizi Illegittimi               | 6      |
| Rescissione Contrattuale                | 12     |
| Risoluzione Contrattuale                | 56     |
| Ritardata Consegna Lavori               | 13     |
| Sospensione illegittima                 | 63     |

*Tabella 8 - Soggetti soccombenti. La seguente tabella riporta il numero dei casi in cui le parti (imprese e stazioni appaltanti) sono risultate soccombenti.*

| Stazioni Appaltanti | Imprese | Entrambe le parti | Nessuna delle parti |
|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
| 173                 | 4       | 11                | 20                  |

Tabella 9 - Totale delle somme di condanna nei confronti delle Stazioni Appaltanti.

| Anno | Importi       |
|------|---------------|
| 2002 | € 15.017.827  |
| 2003 | € 235.022.749 |
| 2004 | € 33.991.328  |
| 2005 | € 42.085.374  |

Tabella 10 - Costo iniziale previsto e costo finale dei lavori per effetto dell'arbitrato.

| Importo complessivo appalti | Importo complessivo condanne | Media % del maggiore costo |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| € 1.234.659.703             | € 344.309.585                | 28%                        |

I dati rilevati dall'Autorità mostrano che il contenzioso durante l'esecuzione dei lavori comporta un maggior ritardo nella conclusione delle opere e un maggiore costo delle stesse di circa il 30%. Il contenzioso si verifica più frequentemente negli appalti gestiti dall'ANAS e per quanto riguarda la tipologia, esso si verifica con più frequenza nelle infrastrutture di trasporti.

Per quanto riguarda il contenzioso relativo agli appalti dell'ANAS, dal 30 luglio 2007 la Società ha stabilito di eliminare il ricorso agli arbitrati e di investire il giudice ordinario per tutte le controversie riguardanti i contratti stipulati dalla stessa ANAS. In particolare, il Contratto di programma per il 2008 obbliga ANAS, salvo casi preventivamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture, a non prevedere la clausola arbitrale nei nuovi contratti né di attivare la suddetta clausola ove la medesima fosse già prevista nei contratti stipulati prima del contratto di programma.

Per prevenire il contenzioso relativo ai lavori, è stata istituita una struttura centrale denominata "Unità Riserve" per fornire consulenza alle strutture tecniche dell'ANAS, finalizzata a contrastare le richieste delle imprese in fase di esecuzione e a dirimere il contenzioso. A tal fine sono state emanate dall'ANAS le procedure per la conclusione degli accordi bonari e la definizione delle transazioni ai sensi degli artt. 239 e 240 del Codice degli Appalti.

**Il contenzioso  
dell'ANAS**

Il monitoraggio del contenzioso alla data del 20 luglio 2006 ha consentito di esplicitare, per ogni singola vertenza, le pretese avversarie, rivalutazione, interessi e spese legali presumibili con l'indicazione del tipo di rischio: remoto, possibile e probabile. La valutazione del rischio è stata effettuata tenendo conto dei giudizi espressi dai legali che rappresentano l'ANAS nei giudizi e dall'Avvocatura.

Il contenzioso dell'ANAS riguarda principalmente:

- I lavori (in fase di gara e durante l'esecuzione);
- Il sistema delle concessioni, servizi e forniture;
- gli incidenti stradali causati dalla cattiva manutenzione dell'assetto stradale e per danni in generale.

L'Unità di Missione, per addivenire in modo celere alla proposizione di un piano di deflazione del contenzioso, ha proceduto mediante un'analisi di un campione pari al 10% dell'intero contenzioso, con l'esclusione di 3.345 procedimenti garantiti da polizza assicurativa, tenuto conto che la rilevazione del contenzioso era stata già svolta in occasione del bilancio della Società nel 2005. Quindi è stato preso un campione di 803 procedimenti pari al 10% della somma delle seguenti fattispecie: 3.805 attinenti responsabilità civili; 1.431 attinenti procedimenti patrimoniali e societari e 2.767 attinenti i lavori ed i contratti. In termini di onere potenziale il campione rappresenta l'80% del totale del *petitum*. Per ogni fattispecie il campione è così composto:

1. 237 procedimenti relativi a Responsabilità Civile;
2. 183 procedimenti Patrimoniali e Societari;
3. 383 procedimenti relativi a Lavori e Contratti.

Con riferimento ai lavori ed ai contratti, l'Unità di Missione ha elaborato con riferimento al campione di indagine, la seguente *tabella 11*:

Per quanto riguarda il contenzioso con rischio **probabile** esso è principalmente ascrivibile, per un importo paria a € 468.794.299, a *carezza ed inadeguatezza del progetto posto a base di gara*, per un importo pari a € 61.410.248 *ad inadempimento delle convenzioni di concessione e contestazione dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAS* e per un importo pari a € 24.947.677, a *mancata emanazione del decreto di esproprio*.

Tabella 11 – Appalti ANAS con presenza di contenzioso

| Rischio   | N. Appalti e percentuale sul campione | Petitem + oneri accessori |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| Probabile (rischio di soccombenza oltre l'80%)          | n. 162 (42,30%)                       | € 664.401.763             |
| Possibile (rischio di soccombenza tra il 21% ed il 79%) | n. 122 (31,85%)                       | € 236.273.461             |
| Remoto (rischio di soccombenza sotto il 20%)            | n. 99 (25,85%)                        | Non riportato             |
| Totale  | n. 383                                | € 900.675.224             |

Per quanto riguarda il contenzioso con rischio probabile esso è principalmente ascrivibile, per un importo paria a € 468.794.299, a *carenza ed inadeguatezza del progetto posto a base di gara*, per un importo pari a € 61.410.248 ad *inadempimento delle convenzioni di concessione e contestazione dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAS* e per un importo pari a € 24.947.677, a *mancata emanazione del decreto di esproprio*.

Per quanto riguarda invece il contenzioso con rischio possibile esso è principalmente ascrivibile, per un importo di circa 62 milioni di euro a contestazioni sulle gare con particolare riferimento *alle valutazioni delle offerte anomale, al mancato rispetto delle previsioni del bando ed alla presunta discrezionalità nell'attribuzione del punteggio da parte della commissione di gara*. Le contestazioni riguardanti la fase esecutiva dell'appalto riguardano principalmente, per un importo pari a € 53.613.167, la *carenza ed inadeguatezza del progetto*, per un importo pari a € 48.231.568, *l'inadempimento delle convenzioni di concessione e contestazione dell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo dell'ANAS* e per un importo pari a € 19.843.601, *la mancata emanazione del decreto di esproprio*.

**Il contenzioso dell'Anas sui lavori pubblici**



Per quanto riguarda il contenzioso nei lavori pubblici successivo alla data del 20 luglio 2006, l'Unità di Missione ha elaborato il seguente prospetto:

Tabella 12 - Contenzioso ANAS prima e dopo il 20/07/2006

| Pratiche aperte<br>successivamente alla<br>data del 20 luglio 2006 |                    | Pratiche chiuse nel<br>periodo 21/07/2006<br>- 31/12/2007 |                  | Percentuale |         |
|--|--------------------|---|------------------|-------------|---------|
| N.   | Petiturum          | N.  | Petiturum        | N.          | Importo |
| 857  | €<br>2.032.393.759 | 532   | €<br>738.871.998 | 62%         | 36%     |

Il Contenzioso sugli appalti e sui contratti nei settori "Responsabilità Civile", "Patrimoniale" e "Lavori e Contratti" dell'ANAS evidenzia, per un campione significativo, una elevata percentuale di soccombenza dell'ANAS nelle vertenze attivate dopo il 20 luglio 2006. Infatti su 857 contenziosi l'ANAS è risultata soccombente in 532 casi per un importo pari a circa € 739 milioni.

## 7.5 Il contenzioso arbitrale

### 7.5.1 Arbitrato e Camera arbitrale nell'attuale quadro normativo

#### Il contenzioso arbitrale

L'attività svolta dalla Camera arbitrale nel 2008 può, in parte, essere rappresentata attraverso i comunicati che hanno avuto ad oggetto risoluzioni adottate dal Consiglio su argomenti di carattere generale.

Sono stati pubblicati sul sito Internet dell'Autorità, nel corso del 2008, i seguenti comunicati:

- *Comunicato n. 26 dell'11.06.2008: "Modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale".*
- *Comunicato n. 27 del 21.07.2008: "Estrazione informatica per la nomina del terzo arbitro".*
- *Comunicato n. 28 del 21.07.2008: "Manuale di procedura per i segretari dei collegi arbitrali".*

Con il Comunicato n. 28 è stato approvato un manuale di procedura per i segretari dei collegi arbitrali. Il manuale contiene sintetiche, ma esaurienti indicazioni di carattere generale sulle fonti normative, sull'arbitrato nel codice dei contratti pubblici, sulle norme di procedura del giudizio arbitrale - sia nell'arbitrato ordinario o libero che nell'arbitrato camerale - sulle funzioni del segretario e sullo svolgimento del procedimento. Ad esso è allegata una serie di modelli redatti per agevolare e indirizzare l'attività del segretario.

L'estensione delle competenze dell'Autorità e della Camera arbitrale a tutto il settore dei contratti pubblici non ha determinato, nell'anno 2008, modifiche nella tipologia degli arbitrati amministrati, i quali hanno continuato ad avere ad oggetto, nella totalità dei casi, controversie in materia di lavori pubblici.

È rimasto in vita il sistema "binario" o "alternativo" introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (cfr. art 5, comma 16-sexies), e confermato dal d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (cfr. art. 241, comma 15), il quale prescrive l'adozione di procedimenti amministrati solo nel caso in cui insorga disaccordo tra le parti in ordine alla nomina dei presidenti dei collegi arbitrali.

Per quanto riguarda la disciplina del deposito del lodo, il Codice dei contratti, analogamente alla scelta effettuata per le norme di procedura (c.p.c.), ha uniformato i due modelli di arbitrato. Infatti, non solo è stata confermata la disposizione contenuta nella legge n. 80 del 2005 (art. 5, comma 16-sexies, p. 2), secondo cui anche i lodi emessi in occasione di giudizi "liberi" debbono essere depositati presso la Camera arbitrale, ma è stato anche espressamente previsto che tali lodi si intendono *per pronunziati* con il deposito presso la Camera (art. 241, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006).

La "ratio" dell'unificazione della disciplina del deposito dei lodi è essenzialmente rinvenibile nella funzione che il deposito riveste in ordine al conferimento della certezza, pubblicità e trasparenza dei dati riferibili alla giustizia arbitrale ed alla effettuazione del relativo controllo.

**Il deposito dei lodi presso la Camera Arbitrale**

Qualora, infatti, il deposito non fosse previsto, gli arbitrati che si svolgono al di fuori della Camera arbitrale resterebbero sconosciuti e sarebbero sottratti a qualsiasi tipo di verifica in ordine ad eventuali sviluppi anomali del contenzioso, la cui rilevazione compete alla Camera arbitrale, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità ed all'Osservatorio, nell'ambito dei compiti istituzionali ad essi attribuiti dalla legge (artt. 6, comma 7, lett. h. e 242, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006).

Tenuto conto di ciò, la Camera arbitrale ha richiesto che, in occasione del deposito dei lodi "liberi", venga prodotta anche l'ordinanza di liquidazione dei compensi adottata dai collegi arbitrali (comunicato del Presidente della Camera n. 18 del 10 gennaio 2006).

In attuazione di tale richiesta, sono state depositate nel 2008 presso la Camera arbitrale n. 98 ordinanze di liquidazione, a fronte di n. 158 lodi definitivi depositati in esito ad arbitrati liberi. I lodi relativi ad arbitrati amministrati sono stati invece 26.

Sull'aspetto relativo alle liquidazioni dei compensi e al costo degli arbitrati, è stato già segnalato nelle precedenti relazioni le anomalie derivanti dalla diversità dei criteri di applicazione della tariffa comune adottati dalla Camera e dai collegi liberi, atteso il comprensibile maggior rigore delle liquidazioni disposte da un organo terzo, nel primo caso, rispetto alle autoliquidazioni effettuate dai collegi arbitrali.

Ciò ha determinato in parte un incremento sensibile del costo degli arbitrati ed in taluni casi l'illegittimo superamento dell'incremento massimo previsto nella tariffa (v. D.M. 2 dicembre 2000, n. 398), per i casi caratterizzati da maggior complessità.

Il problema della difformità dei criteri adottati nella determinazione dei compensi da parte della Camera e dei collegi arbitrali è stato oggetto di un nuovo intervento del legislatore nel corso dell'anno 2009 con radicali innovazioni.

Per quanto riguarda le procedure arbitrali, che dal 1° luglio 2006 sono in ogni caso disciplinate dalle norme del codice di procedura civile, con le deroghe di cui si è detto per gli arbitrati amministrati (v. artt. 241, comma 2, e 242 del codice dei contratti pubblici), sono da segnalare solo le lievi

modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 113 del 2007, il quale ha integrato le ipotesi di ricusazione degli arbitri, sia nelle procedure libere che nelle amministrative.

L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2008 riguardanti l'arbitrato, che, di fatto intendevano sopprimere tale istituto, è stata sospesa, dopo diverse proroghe, attualmente fino al 31 dicembre 2009 con legge 27 febbraio 2009, n. 14, (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207).

La *ratio* delle disposizioni che abrogano l'istituto dell'arbitrato sembra essere stata quella di realizzare consistenti risparmi di spesa, dato l'elevato costo degli arbitrati, per effetto, soprattutto dei compensi corrisposti ai componenti dei collegi arbitrali.

Ciò si evince dal comma 22 dell'art 3 della finanziaria per l'anno 2008, il quale affida al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture ed al Ministro della giustizia il compito di determinare annualmente i risparmi conseguiti per effetto dell'abolizione degli arbitrati, "affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano rassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio".

Non sembra improprio, infine, ipotizzare difficoltà operative nell'attribuzione delle nuove competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, previste dall'art. 1 del d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168. Da un lato, infatti, nessuna norma della legge finanziaria o successiva ha provveduto ad integrare la competenza delle menzionate sezioni con i nuovi compiti in materia di contratti pubblici; dall'altro, non sussiste alcuna omogeneità di quest'ultima materia con le competenze istituzionalmente affidate alle Sezioni specializzate, che sono quelle di assicurare, in conformità alle previsioni dell'art. 91 del regolamento CE n. 40/1994, una rapida definizione delle controversie in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti, modelli di utilità e di diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale che interferiscano con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Nell'intento anche di conseguire un risparmio di spesa per le pubbliche amministrazioni, stimato nella Relazione tecnica di accompagnamento del Governo in 17 milioni di euro, con legge 27 febbraio 2009, n. 14 l'abrogazione dell'arbitrato è stata rinviata al 31 dicembre 2009 inserendo nel contempo la previsione di condizioni meno favorevoli per gli arbitri. I compensi spettanti ai C.T.U. non hanno invece subito riduzioni.

Infine, occorre accennare all'art. 44 dell'AS 1078 (legge comunitaria 2008), che, nel disciplinare il recepimento della direttiva 2007/66/CE, ha colto l'occasione per introdurre disposizioni delegate finalizzate alla razionalizzazione dell'istituto dell'arbitrato, attraverso l'incentivazione dell'accordo bonario, la previsione dell'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile, il divieto di stipula del negozio compromissorio successivamente a quella del contratto, il contenimento dei costi del giudizio arbitrale e l'introduzione di misure acceleratorie per l'impugnazione del lodo.

L'occasione, peraltro, avrebbe potuto consentire una più ampia riforma degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, attraverso una valorizzazione anche degli istituti del precontenzioso (attribuendo, in alcuni casi, valore vincolante al parere reso dall'Autorità ex art. 6, comma 7, lett. n) del Codice) e dell'arbitrato amministrato (riformando costi e composizione dei collegi arbitrali nonché della stessa Camera arbitrale).

**I compensi  
per gli arbitri  
e per i C.T.U.**

Nella tabella che segue è indicato, per i vari scaglioni di valore degli arbitrati previsti nel D.M. n. 398/2000, l'ammontare dei compensi spettanti al C.T.U. ed ai singoli arbitri (calcolati nella misura pari ad un terzo del valore complessivo).

Nella tabella sono separatamente evidenziati i compensi spettanti agli arbitri dipendenti di pubbliche amministrazioni per effetto dell'applicazione delle ritenute (pari al 50%) previste dalla L. 14/09.

## Compensi periti ex D.M. 30/05/2005 Min. Giustizia

Compensi arbitri ex D.M. 398/00 e D.M. 398/00 modificato dal comma 1-quinquiesdecies, art. 29, L. n. 14/09

| D.M. 30/05/02 Min. Giustizia | D.M. 398/2000 | Scaglioni                        | Compenso arbitro    |               |               | Compenso in % del perito rispetto all'arbitro prima della riforma del 2009 | Compenso in % del perito rispetto all'arbitro dopo la riforma del 2009 | Durata media perizie oltre 516.500 € anno 2008 (gg.) | Valore medio vacanze anno 2008 (€) |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|------------------------------------|
|                              |               |                                  | Compenso perito (1) | D.M. 30/05/02 | D.M. 398/2000 |  |  |  |                                    |
|                              |               |                                  |                     |               |               |  |  | 79   | 2.557,48                           |
| 1°                           |               | Fino a 5.164,57                  | 679,30              |               |               |  |  |  |                                    |
| 2°                           |               | Da 5.164,58 a 10.329,14          | 1.164,52            |               |               |  |  |  |                                    |
| 3°                           |               | Da 10.329,15 a 25.822,84         | 2.329,02            | 4.303,67      | 2.151,83      | 54,12  | 108,23   |  |                                    |
| 4°                           |               | Da 25.822,85 a 51.645,69         | 3.784,66            | 4.303,67      | 2.151,83      | 87,94  | 175,88   |  |                                    |
| 5°                           | 1°            | Da 51.645,70 a 103.291,38        | 5.725,50            | 4.303,67      | 2.151,83      | 133,04   | 266,08   |  |                                    |
| 6°                           | 2°            | Da 103.291,38 a 258.228,45       | 8.636,77            | 6.886,33      | 3.443,17      | 125,42   | 250,84   |  |                                    |
| 7°                           | 3°            | Da 258.228,45 a 516.456,90       | 12.409,21           | 12.050,33     | 6.025,17      | 102,98   | 205,96   |  |                                    |
|                              | 4°            | Da 516.456,90 a 2.582.284,49     | 12.409,21           | 17.216,67     | 8.608,33      | 72,08  | 144,15   |  |                                    |
|                              | 5°            | Da 2.582.284,49 a 5.164.568,99   | 12.409,21           | 25.833,33     | 12.916,67     | 48,04  | 96,07  |  |                                    |
|                              | 6°            | Da 5.164.568,99 a 25.822.844,95  | 12.409,21           | 34.430,00     | 17.215,00     | 36,04  | 72,08  |  |                                    |
|                              | 7°            | Da 25.822.844,95 a 51.645.689,91 | 12.409,21           | 51.646,00     | 25.823,00     | 24,03  | 48,05  |  |                                    |
|                              | 8°            | Oltre 51.645.689,91              | 12.409,21           | 86.076,67     | 43.038,33     | 14,42  | 28,83  |  |                                    |

Compensi fissi dei periti pari ad € 9.851,73 + valore medio delle vacanze pari ad € 2.557,48 calcolato per il 2008.

Qualora il valore della controversia sia maggiore di € 516.456,90, gli onorari dei periti sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze. Tale valore medio risulta già compreso nella colonna "Compenso periti" oltre il 7° scaglione.

Compensi massimi di un singolo arbitro fino a € 103.291,38.

Valore massimo del compenso di un singolo arbitro secondo quanto previsto dal D.M. 398/2000 prima delle modifiche, a cui andrebbe aggiunto l'incremento dello 0,50 per gli scaglioni 2°-7° e 1% per lo scaglione 8°.

Valore massimo del compenso di un singolo arbitro secondo quanto previsto dal D.M. 398/2000 modificato dal comma 1-quinquiesdecies, art. 29, Legge n. 14/2009.

Scaglioni in cui l'arbitro, dopo la riforma del 2009, percepirebbe un compenso inferiore rispetto a quello del perito.

Scaglioni in cui l'arbitro, dopo la riforma del 2009, percepirebbe un compenso doppiamente inferiore rispetto a quello del perito.

(1) Tali importi sono suscettibili di un incremento massimo pari ad € 970,42 qualora si effettuati una verifica di rispondenza tecnica al progetto o al contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi.

(2) Per gli arbitri pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 61, comma 9 della Legge 133/2008, l'importo è decurtato di un altro 50%; conseguentemente, dopo la decurtazione prevista dalla Legge 14/2009, per i predetti, i compensi tabellari sono ridotti ad un quarto e non alla metà come riportato in tabella.

### 7.5.2 I dati relativi agli arbitrati amministrati e all'attività della Camera arbitrale

I dati relativi agli arbitrati amministrati

Dalle tabelle che seguono è possibile trarre un quadro d'insieme del contenzioso che si è svolto presso la Camera arbitrale nel corso del 2008, tenuto anche conto dei giudizi non esauriti nei precedenti anni.

Tabella 1 - Dati complessivi relativi agli arbitrati amministrati in corso nel 2008

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| A     | Arbitrati attivati nei precedenti esercizi e non definiti al 31.12.2007            | 29        |
|       | Procedimenti attivati nel 2008 provenienti da anni precedenti                      | 16        |
|       | Procedimenti attivati nel 2008 e provenienti dallo stesso anno (di cui 8 conclusi) | 46        |
|       | <b>Totale A)</b>   | <b>91</b> |
| B     | Lodi adottati nel 2008   | 26        |
|       | Conciliazioni  | 1         |
|       | Altri Provvedimenti (ritiro, cessata materia del contendere)                       | 3         |
|       | <b>Totale B)</b>   | <b>30</b> |
| (A-B) | Arbitrati in corso al 31.12.2008 dopo la costituzione del collegio                 | <b>61</b> |

Tabella 2 - Dati relativi alle domande di arbitrato pervenute nel 2008

|  |    |
|--|----|
| Domande di arbitrato   | 89 |
| Procedimenti ritirati o incompleti o abbandonati   | 11 |
| Procedimenti attivati  | 46 |
| Procedimenti sospesi per mancato versamento dell'acconto   | 32 |
| Richieste di determinazione acconto relative ad arbitrati con nomina del terzo arbitro ad opera della Camera arbitrale                               | 78 |
| Richieste di determinazione acconto relative ad arbitrati con nomina del terzo arbitro di comune accordo tra le parti o del Presidente del Tribunale | 0  |

L'andamento del contenzioso arbitrale nell'anno 2008 - quale si evince dalle tabelle che precedono - evidenzia un andamento nettamente favorevole dei procedimenti arbitrali iscritti presso la Camera arbitrale. Si deve tuttavia precisare che i dati relativi ai procedimenti arbitrali c.d. "amministrati" riportati nelle tabelle e nel prosieguo del capitolo, hanno carattere di certezza, non essendo in alcun modo condizionati, a differenza di quelli relativi agli arbitrati c.d. "liberi", da carenze di comunicazione ad opera delle parti dei relativi giudizi.

Ciò si desume sia dal numero delle domande di arbitrato con istanza di nomina di terzo arbitro pervenute alla Camera (n. 89 nel 2008, n. 53 nel 2007, n. 51 nel 2006, e n. 81 del 2005), sia dalle richieste di determinazione del deposito in acconto e dai relativi provvedimenti (pari a n. 78 nel 2008, a n. 46 nel 2007, a n. 36 nel 2006 e a n. 70 nel 2005).

Elevato è stato anche il numero degli arbitrati in corso nel 2008 (n. 91), dei quali 30 conclusi nell'esercizio. Nel valutare tali dati occorre tenere conto del fatto che l'arbitrato amministrato, a partire dal 15 maggio 2005 (data in cui è entrata in vigore la legge 14 maggio 2005, n. 80), non costituisce più, come negli anni precedenti, l'unico sistema di giustizia arbitrale normativamente previsto, potendo le parti nominare di comune accordo il Presidente del collegio e, in conseguenza di tale scelta, seguire il modello dell'arbitrato libero.

In termini percentuali, peraltro, gli arbitrati amministrati hanno continuato a costituire una minoranza rispetto a quelli liberi, come è confermato dal dato relativo al deposito dei lodi (v. successiva *tabella 4*).

Risulta, infatti, che i lodi adottati nel 2008 in esito a procedure amministrative sono stati 26, mentre i lodi depositati in esito ad arbitrati liberi sono stati 158.

Ed è da tenere presente, al riguardo, che la "fuga" dalle procedure amministrative si manifesta non solo nel numero di procedimenti attivati presso la Camera (n. 46 nel 2008), ma anche nel valore delle controversie oggetto degli arbitrati (vedi *tabella 8*, da cui emerge che le controversie di maggior valore, rientranti negli scaglioni sesto, settimo e ottavo delle tariffe di cui al D.M. n. 398 del 2000 sono nella gran parte dei casi decise da collegi

**L'andamento  
del  
contenzioso  
nel 2008**